



CITTÀ DI VEROLI

Provincia di Frosinone
Piazza G. Mazzoli n. 1
C.A.P. 03029

Tel. 0775/88521
Fax 0775/230914

Partita I.V.A. : 00310280607
Codice Fiscale : 80002670604

IBAN: IT 18 T 05297 74630 T21040000102

e-mail: segreteria.veroli@libero.it Pec: segreteria.veroli@pec.it

ORDINANZA SINDACALE n. 2 del 30/01/2013

Oggetto: Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria. Interventi di limitazione del traffico e di limitazione dei consumi per il riscaldamento degli edifici anno 2019.

IL SINDACO

Premesso che la Regione Lazio, ai sensi del D.Lgs 04 agosto 1999 n. 351, e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio del 01 ottobre 2002 n. 261, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'Aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009 (in seguito denominato "Piano") e pubblicato sul s.o. n. 60 al BURL n. 11 del 20.03.2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;

Premesso che il Piano stabilisce le norme atte ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

Richiamati i "Compiti del Comune" così come definiti negli artt. 9 e 16 delle Norme di Attuazione del Piano.

Vista la D.G.R. L. n. 1316 del 05/12/2003 avente per oggetto: "Nuove misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio" che ha stabilito i valori di riferimento per le concentrazioni medie giornaliere, al raggiungimento dei quali l'Amministrazione Comunale deve attivare provvedimenti di emergenza, volti al miglioramento della situazione di inquinamento in atto

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 18 maggio 2017, integrata dalla delibera di Giunta Comunale n. 80 del 14 settembre 2017, con la quale veniva regolamentata la viabilità all'interno del centro storico di Veroli con la istituzione di una zona a traffico limitato (ZTL), il cui regolamento veniva approvato dal Consiglio Comunale in data 27 aprile 2018;

Vista la D.G.R. 536 del 15/09/2016 "Aggiornamento Allegato 4 della D.G.R. 217 del 18/05/2012 Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1) e 2) dell'art.4 e dei commi 2) e 5) dell'art. 8 del D. Lgs. 155/2010" che, tra l'altro, ha ricompreso il territorio del Comune di Veroli nella classe 1 (ex Zona A), che costituisce la classe peggiore dei singoli inquinanti presi in considerazione, rappresentata nella fattispecie proprio dal particolato atmosferico PM 10, per cui è stata attribuita la classe 1.

Visto l'art. 3 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i, in particolare l'art. 182 comma 6-bis. "*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la*

combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

Ritenuto che le principali fonti di emissione di polveri inalabili PM 10 risultano prodotte da riscaldamento domestico ed industriale alimentato da combustibili solidi o liquidi, oltre che da autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché da ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;

Tenuto conto che alla luce della concreta previsione di situazioni di superamento dei limiti di concentrazione di inquinanti in atmosfera, occorre adottare efficaci provvedimenti di contrasto;

Considerato che l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM 10, provoca danni alla salute umana;

Rilevato che, a seguito della nuova classificazione citata, il Comune di Veroli ha mutato la propria classe di appartenenza ed è stato inserito nella c.d. "Classe 1" con la conseguente necessità di adottare provvedimenti già previsti per la ex "zona A";

Tenuto conto che la succitata D.G.R. 536 del 15/09/2016 ha stabilito: che a seguito della nuova classificazione, il Comune di Veroli ricadendo nella classe 1 (ex zona A), deve adottare le misure previste dagli art. 5 (provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile), 9 (compiti del comune), 15 (Limitazioni al traffico veicolare), 16 (compiti dei Comuni), 23 (ulteriori provvedimenti da adottarsi nel Comune di Frosinone) dall'art. 24 (ulteriori misure per i veicoli adibiti a trasporto merci) nonché dagli art. 25 (provvedimenti di carattere emergenziale) e 28 (controllo e valutazione dell'efficacia delle misure) del Piano regionale della Qualità dell'aria – norme di attuazione;

Tenuto conto delle finalità di tutela della salute pubblica, che l'autorità Sanitaria Locale deve perseguire;

Rilevato che, a norma dell'art. 16 comma 1 lettera K) delle norme di Attuazione del Piano per il risanamento della Qualità dell'aria" della Regione Lazio, i Comuni sono tenuti a definire l'area del centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione in argomento;

Ritenuto di poter individuare il centro urbano, soggetto alle limitazioni della circolazione citate, nell'area del centro storico, racchiuso all'interno delle seguenti Vie o Piazze: Via Vittorio Ellena, Via Vittorio Emanuele, Piazza Plebiscito, Via del Vescovado, Piazza Palestrina, Via Giovanni Campano, Via Umberto 1°.

fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dal Piano di Risanamento della qualità dell'aria che saranno oggetto di ulteriori e separati atti di questa Amministrazione;

VISTO l'art. 32 della L. 23-12-1978 n. 833.

VISTO l'art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349;

VISTO il D.Lgs, n. 351 del 4-8-1999;

VISTA la D.G.R. n. 1316 del 05-12-2003.;

VISTO il D. M. n. 60 del 02-04-2002:

VISTA la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 Luglio 1998;

Visto il TUEL n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

ORDINA

1) PROVVEDIMENTI EX ARTICOLO 5 DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DELLA REGIONE LAZIO: Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile.

EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DAL 01/02/2019 al 31/12/2019.

- È fatto divieto di accensione di fuochi all'aperto, anche se trattasi di attività connessa all'ordinaria pratica agricola, nei limiti previsti e sopra integralmente riportati in riferimento all'art 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006, che saranno assunti con apposito provvedimento da parte del Comune nei limiti stabiliti dalla norma sopra integralmente riportata;
- Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, sportive, scolastiche e di Amministrazioni pubbliche la temperatura non potrà essere superiore ai 20 °;
- Negli edifici ad uso industriale, commerciale ed artigianale ed assimilabili, la temperatura non potrà essere superiore ai 18°;
- Per riscaldamento alimentati a gasolio/nafta, il periodo di accensione dovrà essere ridotto di due ore rispetto a quelli consentiti dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;
- le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento energetico $n \geq 63\%$ e rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio;
- gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano, se la località è servita da metanodotto, a GPL o ad alimentazione elettrica; (Pompa di calore);
- In caso di sostituzione di caldaia dell'impianto di riscaldamento questa dovrà essere sostituita con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento energetico;
- gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti dovranno essere dotati di termoregolazione degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;
- gli impianti di riscaldamento gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, dovranno essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;
- gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale dovranno essere realizzati o ristrutturati secondo tecnologie di massima coibentazione ed isolamento termico;
- E' fatto divieto di utilizzo di legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza superiore a 35KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL;
- Le canne fumarie di tutti gli impianti termici civili, anche di potenza termica inferiore al valore di soglia (35kW), dovranno essere conformi a quanto prescritto dall'allegato IX alla parte V dei d.lgs. 152/2006;

I trasgressori alle disposizioni del punto I saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. E' fatta salva l'applicazione, anche penale, di ogni altra disciplina specifica di Legge in materia.

2) PROVVEDIMENTI EX ARTICOLO 9 DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DELLA REGIONE LAZIO.

EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DAL 01/02/2019 al 31/12/2019.

- in tutto il territorio comunale, è vietata la circolazione dei veicoli non in regola in materia di controllo dei gas di scarico, ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada;
- Gli allevamenti zootecnici dovranno dotarsi di impianti per il recupero ed il riutilizzo del biogas;
- I gestori di impianti, le cui attività produrranno emissioni polverulente o altri inquinanti, non soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dovranno, comunque, adottare misure atte a limitare la dispersione degli inquinanti nell'ambiente.
- I trasgressori alle disposizioni del punto 2 saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. E' fatta salva l'applicazione, anche penale, di ogni altra disciplina specifica di Legge in materia.

3) PROVVEDIMENTI EX ARTICOLO 16 DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DELLA REGIONE LAZIO: Limitazioni al traffico veicolare,

EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DAL 01/02/2019 al 31/12/2019.

Gli interventi programmati di limitazione del traffico veicolare saranno applicati nell'area urbana interna, circoscritta dalle seguenti strade: (vedasi planimetria allegata);

- Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, è vietata la circolazione agli autoveicoli con caratteristiche emissive Euro 0 benzina, Euro 1 benzina e precedenti; (ALLEGATO 1)
- Nei giorni domenicali e festivi di tutto l'anno dalle 09.30 alle ore 13.00 e nelle giornate di venerdì e sabato dalle ore 21.00 alle ore 05.00, è vietata la circolazione agli autoveicoli con caratteristiche emissive Euro 1 diesel, Euro 2 diesel, Euro 3 diesel e precedenti; (ALLEGATO 1)
- E vietata la circolazione ai ciclomotori e motoveicoli con caratteristiche emissive Euro 0 quattro tempi ed ai ciclomotori e motoveicoli Euro 1 due tempi e precedenti.

Le limitazioni alla circolazione veicolare di cui al punto 1 non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, a servizi pubblici, a compiti di sicurezza, a servizi di protezione civile, a servizi sanitari ed a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

I trasgressori alla presente disposizione saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 comma 1 e comma 13 bis del vigente Codice della Strada. (Sanzione edittale da € 168,00 ad € 679,00).

4) PROVVEDIMENTI EX ARTICOLO 23 e 24 e 25 DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DELLA REGIONE LAZIO: Ulteriori provvedimenti per i Comuni in CLASSE 1.

4a) EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DAL 01/02/2019 al 31/12/2019.

Gli interventi programmati di interdizione del traffico veicolare saranno applicati nell'area urbana interna circoscritta dalle seguenti strade: (vedasi planimetria allegata)

- DOMENICHE ECOLOGICHE/BLOCCO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 13.00 (03/02/2019 – 10/02/2019 – 17.02.2019 – 24.02.2019 - 03/03/2019 – 10/03/2019 – 17/03/2019 – 24/03/2019 – 31.03.2019 – 07/04/2019 – 14/04/2019 – 21/04/2019 – 22/04/2019 – 25/04/2019 – 28/04/2019 – 01/05/2019 – 05/05/2019 – 12/05/2019 – 19/05/2019 – 25.05.2019 - 26/05/2019 – 02/06/2019 – 09/06/2019 – 16/06/2019 – 23/06/2019 – 30.06.2019 – 07/07/2019 – 14/07/2019 – 21/07/2019 – 28/07/2019 – 04/08/2019 – 11/08/2019 – 15/08/2019 – 18/08/2019 – 25/08/2019 – 01/09/2019 – 08/09/2019 – 15/09/2019 – 22/09/2019 – 29/09/2019 – 06/10/2019 – 13/10/2019 – 20/10/2019 – 27/10/2019 – 01/11/2019 – 03/11/2019 – 10/11/2019 – 17/11/2019 – 24/11/2019 – 01/12/2019 – 08/12/2019 – 15/12/2019 – 22/12/2019 – 25/12/2019 – 26/12/2019 – 29.12.2019); NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO TUTTE LE GIORNATE DI VENERDI' E SABATO DELL'ANNO DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 05.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI' ALLA DOMENICA DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 05.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.

Le limitazioni alla circolazione veicolare di cui al punto 4 non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, a servizi pubblici, a compiti di sicurezza, a servizi di protezione civile, a servizi sanitari ed a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

I trasgressori alla presente disposizione 4a saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 comma 1 e comma 13 del vigente Codice della Strada. (Sanzione edittale da € 87,00 ad € 345,00);

4b) EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DAL 01/02/2019 al 31/12/2019.

- fatto obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli merci durante la fase di carico/scarico;
- fatto obbligo di spegnimento dei motori per gli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto;
- fatto obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli adibiti al trasporto pubblico nelle aree di sosta e nei nodi di scambio;

I trasgressori alle presenti disposizioni 4b saranno sanzionati ai sensi d l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

SI INVITA

La cittadinanza ad osservare le seguenti indispensabili precauzioni:

- LIMITARE L'USO DI VEICOLI A MOTORE, privilegiando, per i piccoli spostamenti, i movimenti a piedi o in bicicletta;
- EVITARE di tenere i bambini a 30 - 50 cm dal suolo (livello delle emissioni degli autoveicoli).
- UTILIZZARE, il più possibile, I MEZZI PUBBLICI.

INCARICA

Il Corpo della Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, indicate nell'art. 12 del D. Lgs. 285/92, sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

Il Settore Ambiente, unitamente al Settore Lavori Pubblici, è incaricato di dare attuazione alla presente Ordinanza, adottando ogni misura necessaria (in particolare attraverso la ditta incaricata, di disporre

l'intensificazione del lavaggio strade) con specifico riferimento ai "Compiti del Comune di cui agli articoli 9, 16 e 25 del vigente Piano regionale della Qualità dell'Aria - Norme di Attuazione.

Il Settore Ambiente, a norma dell'articolo 25 commi 6 e 7 e dell'articolo 28 del Piano citato, dovrà, a seguito del Piano di Intervento Operativo predisposto, riferire circa l'esito dell'efficacia delle misure adottate, trasmettendo le relative risultanze alla Regione Lazio

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata a:

- 1) Al Comando della Compagnia Carabinieri di Veroli
- 2) AL Comando Polizia Locale di Veroli
- 3) Al Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Veroli
- 4) Alla Provincia di Frosinone Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
- 5) Alla ASL Frosinone - S.S.O. Igiene Sanità Pubblica Distretto A
- 6) All'ARPA Lazio sezione Provinciale di Frosinone
- 7) Alla Prefettura di Frosinone -Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

MANDA

La presente al Comando di Polizia Locale per l'esecuzione.

IL SINDACO
Avv. Simone Creazzo

